Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 20 ottobre 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 3 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagine 322-23), sulla proposta di S. E. il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne annullato il Regio Magistrale decreto in data 9 luglio 1936-XIV, che privava della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia il signor Bazzano Enea fu Cesare, e pertanto deve considerarsi tuttora in vigore il Regio Magistrale decreto 27 aprile 1931, che conferiva al su nominato la predetta onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(5591)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 *gennaio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 28 *luglio* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 159

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ghebregherghis Cassai, sciumbasci del 1° squadrone eritreo. — Sciumbasci di squadrone, con pochi uomini fronteggiava con perizia e valore forti gruppi di ribelli, slanciandosi poi decisamente al contrattacco al sopraggiungere dei rinforzi. Ferito gravemente, rimaneva sul posto di combattimento ad incitare i dipendenti; nuovamente colpito chiedeva di essere lasciato presso il reparto. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Zeudè Gheresillasse, ascari (63677) del V battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Porta ordini ardito, durante un aspro combattimento, attraversava zone scoperte e battute, dimostrando grande sprezzo del pericolo e slancio. Ferito gravemente alla colonna vertebrale, si rifiutava di cedere, al compagno inviato a sostituirlo, il messaggio di cui era latore e con un estremo sforzo di volontà, ligio alla consegna, si rialzava e portava a termine l'incarico. — Sciengurà - Ezerié, 20-23 luglio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alì Abduraman, ascari (86792) dell'VIII battaglione indigeni. — Porta treppiede, ferito in combattimento, rimase in linea sino al termine dell'azione rendendosi utile quale porta munizioni. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Gheremedin Merrag, sciumbasci del 1° squadrone eritreo. — Durante un combattimento, attraverso fitta boscaglia, dava esempio ai dipendenti di valore e sprezzo del pericolo. Caduto lo sciumbasci dello squadrone lo sostituiva, assolvendo il suo compito con perizia ed alto senso del dovere. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Lamma Mellion, indigeno volontario della banda Amhara « Pellizzari ». — Figlio di capo abissino da poco sottomesso, partecipava volontariamente ad intenso ciclo di operazioni compiuto da una banda regolare. Ferito continuava a combattere per più ore, dando bella prova di fedeltà, di sprezzo del pericolo ed era di esempio agli altri armati della sua razza. — Becché Uaciò Collubi, 12-20 agosto 1936-XIV.

Negussè Ghebrè, ascari (87180) dell'VIII battaglione indigeni. — Porta munizioni, si prodigava, sprezzante del pericolo, sotto il fuoco nemico per rifornire l'arma. Ferito, rimaneva al suo posto. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Saad Salech, ascari (58382) dell'VIII battaglione eritreo. — Ferito in combattimento, continuò a disimpegnare il servizio di porta munizioni finchè non gli venne ordinato di abbandonare la lotta. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Aptemariam Guangul, buluc basci (19095) dell'VIII battaglione indigeni. — Buluc basci addetto alle salmerie, si lanciava con audacia all'inseguimento di nuclei ribelli. Persisteva arditamente, sebbene fatto segno al fuoco degli avversari, riuscendo ad ucciderne qualcuno. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Arancò Sunbulu, capo della banda « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in soccorso con i nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli, ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Ato Kussen, comandante della banda del « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Boru Goumbi, capo della banda del « Cercer » — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Dessù Tesfamariam, muntaz (41450) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — In combattimento animava ed incitava i compagni con la parola e l'esempio. Si distingueva per coraggio ed ardire. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Fessaiè Hantal, muntaz (46214) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di pattuglia, la guidava arditamente, entro fitto bosco, all'attacco di nuclei ribelli, fugandoli. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Gabrè Kidam, comandante sottobanda della banda del « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Hailè Maharennà, ascari (54330) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Durante un combattimento in zona boscosa, dimostrava calma e coraggio. Animava i compagni con la parola e l'esempio. Con sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso, in tratto battuto, di un compagno gravemente ferito, riuscendo a trarlo in salvo. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Maawi Mussa, capo della banda del « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Mohamed Said Wadai, capo della banda del « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Nemariam Tecchiè, muntaz, (49117) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, lo guidava con capacità e fermezza all'attacco, animando ed incitando i dipendenti con la parola e con l'esempio. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Ogbit Hailu muntaz (54559) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Guidava con capacità e valore i dipendenti all'attacco sotto intenso fuoco avversario, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Saad Adlam, muntaz del 1° squadrone eritreo. — Graduato valoroso, offertosi volontariamente quale porta ordini, attraversava ripetute volte una zona battuta, dimostrando sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Tcclè Fittaù, muntaz (47348) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di gruppo fucilieri, in combattimento, era esempio di ardimento e valore. Partecipava con slancio all'attacco animando ed incitando i dipendenti. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Tesfagherghis Tesemmà, ascari (85635) dell'VIII battaglione indigeni. — Porta ordini, si prodigò in combattimento con slancio e sprezzo del pericolo. Assolse il compito, ripetutamente attraversando zone scoperte e battute, riuscendo d'esempio ai compagni e recapitando tutti gli ordini di cui fu latore. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Tesfamariam Cahsai, muntaz (41426) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, lo guidava con capacità e fermezza all'attacco, animando ed incitando i dipendenti con la parola e l'esempio. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Ussen Kabira, capo della banda del « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba - dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Zellechè Zcchiè, ascari dell'aeroporto di Addis Abeba. — Recluta indigena di recente arruolata, seguiva il proprio ufficiale durante un attacco di ribelli in forze preponderanti, per porgergli caricatori e bombe a mano. Richiesta insistentemente un'arma, cooperava validamente alla difesa del posto, esponendosi più volte al fuoco per individuare gli assalitori. Dimostrava col suo contegno, coraggio, fedeltà, dedizione al superiore. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Zuoldi Uoldeabighi, ascari (85633) dell'VIII battaglione indigeni — Porta ordini, si prodigò in combattimento con slancio e sprezzo del pericolo. Assolse il compito, ripetutamente attraversando zone scoperte e battute, riuscendo d'esempio ai compagni e recapitando tutti gli ordini di cui fu latore. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

(4686)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929.

Modifiche alle norme per l'avanzamento ai gradi di brigadiere e maresciallo di 3ª classe del Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1363, concernente l'istituzione di corsi di preparazione per l'avanzamento dei brigadieri di P. S. al grado di maresciallo di 3ª classe;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 39 e l'ultimo comma del 40 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono abrogati e sostituiti come segue:

« Art. 39. — Le promozioni al grado di brigadiere hanno luogo per un terzo dei posti disponibili mediante esame di concorso e per due terzi per anzianità.

« Possono partecipare al concorso i vicebrigadieri, con almeno due anni di grado, che nell'ultimo biennio abbiano conseguito la classifica di ottimo e non abbiano riportato nei due anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni superiori alla consegna.

« Saranno inoltre esclusi dagli esami e dalla promozione i candidati che, successivamente alla data del bando, riportassero punizioni superiori alla consegna.

« Possono essere promossi per anzianità, secondo l'ordine di ruolo, i vicebrigadieri con almeno tre anni di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifiche non inferiori a quella di distinto e che non abbiano riportato nei due anni precedenti punizioni superiori alla consegna.

« I promossi per esami sono iscritti nel ruolo dei brigadieri secondo l'ordine di graduatoria, prima di quelli promossi per anzianità.

« Le promozioni per anzianità possono essere disposte anche prima che abbiano luogo quelle per esame, ed in tal caso, le prime sono effettuate con riserva di anzianità nei confronti di coloro che conseguono la promozione per esame.

« I vicebrigadieri che abbiano conseguito la promozione per anzianità possono partecipare al concorso per il conferimento del terzo dei posti disponibili; in tale caso essi andranno a conseguire nel ruolo il posto più favorevole che possa loro spettare in base alla graduatoria d'esame ».

« Art. 40 (ultimo comma). — Le prove avranno luogo in Roma dinanzi ad una Commissione composta analogamente a quella prevista nell'art. 43 e con le modalità di cui agli articoli 42, 1° comma, 44 e 45 ».

Art. 2.

Il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1363, relativo alla istituzione di corsi di preparazione per la promozione dei brigadieri di P. S. al grado di maresciallo di 3ª classe, è abrogato.

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 del citato regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. sono abrogati o sostituiti come segue:

« Art. 41. — Le promozioni dal grado di brigadiere di P. S. a quello di maresciallo di 3ª classe sono effettuate per esame di concorso da bandire in relazione al numero dei posti disponibili fra i brigadieri i quali, alla data di emanazione del bando, abbiano almeno tre anni di grado e che negli ultimi due anni abbiano riportato classifica non inferiore a quella di ottimo e non siano stati puniti di rigore.

« I candidati che successivamente all'emanazione del bando fossero puniti di rigore saranno esclusi dalle prove di esame e dalla promozione ».

« Art. 42. — L'esame delle domande degli aspiranti ai fini dell'ammissione al concorso è fatto dalla Commissione di cui all'art. 43.

« L'esame di concorso comporta una prova scritta e una prova orale sulle materie specificate nell'art. 40 ».

« Art. 43. — La Commissione esaminatrice è costituita del capo della Divisione delle Forze armate di polizia del Ministero dell'interno, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno di grado non inferiore all'ottavo, membri.

« Un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non superiore all'ottavo della stessa Amministrazione ha le funzioni di segretario ».

« Art. 44. — Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nella prova scritta una media non inferiore ai sei decimi e conseguono l'idoneità coloro che anche nella prova orale ottengano la medesima votazione.

« La media delle votazioni riportate nelle due prove serve a determinare la graduatoria finale.

« Le promozioni al grado di maresciallo di 3ª classe sono conferite secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dei posti messi a concorso.

« Gli idonei che, in conseguenza, restano esclusi dalla promozione, non acquistano diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1930.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dei Barnabiti del Real collegio « Carlo Alberto », con sede in Moncalieri (Torino).

N. 1930. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dei Barnabiti del Real collegio « Carlo Alberto », con sede in Moncalieri (Torino) e viene autorizzata la Casa religiosa predetta ad accettare la donazione fatta a suo favore dalla Società anonima Italiana Case e Terreni, con sede in Torino, consistenti in immobili situati nei comuni di Moncalieri, Montaldo Torinese, Genova, Torino e Noli (Savona) del valore complessivo di L. 1.335.000, giusta perizia giurata del geometra Chiaretta in data 30 settembre-17 ottobre 1938-XVI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1931.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Nome di Dio, con sede in Montone (Perugia).

N. 1931. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Nome di Dio, con sede in Montone (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1932.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Croce, con sede in Sagama (Nuoro).

N. 1932. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Croce, con sede in Sagama (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1933.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite in provincia di Pola.

N. 1933. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite in provincia di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1934.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di Sant'Antonio Abate, con sede in Siena.

N. 1934. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 15 settembre 1935-XIII, col quale fu dissacrata la Chiesa di Sant'Antonio Abate, già sede della parrocchia omonima, in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1939-XVIII.

Modificazione allo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII e modificato con i decreti Ministeriali 21 gennaio 1937-XV, e 15 ottobre 1938-XVI;

Veduta la deliberazione in data 30 novembre 1939-XVIII del Consiglio direttivo del Patronato con cui si propone una modificazione dell'art. 10 dello statuto;

Veduta la nota 13 dicembre 1939-XVIII con la quale il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista esprime parere favorevole alla modificazione proposta;

Decreta:

E' approvata la seguente modificazione dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII e modificato con i decreti Ministeriali 21 gennaio 1937-XV e 15 ottobre 1938-XVI.

Al terzo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:

« A capo di tutti i servizi centrali è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente, un direttore generale.

« Dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sono nominati anche:

a) tre direttori centrali preposti rispettivamente ai servizi per gli affari generali, amministrativi e tecnici;

b) il capo dell'Ispettorato.

« Le attribuzioni dei funzionari predetti saranno fissate con il regolamento degli uffici da approvarsi dal Consiglio direttivo ».

Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1939-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni costituenti il Distretto delle imposte di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1530;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, costituiscono la Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina nella provincia di Piacenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi, approvate con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1940-XVIII per tutti i Comuni che attualmente costituiscono il Distretto delle imposte di Monticelli d'Ongina e da tale data cesserà la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1939-XVIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Fossombrone (Pesaro), dell'estensione di ettari 1380 circa, delimitata dai seguenti confini:

fiume Metauro, dal Ponte V. E. al Ponte Diocleziano;
strada Bellaguardia, dal Ponte Diocleziano al bivio Scuole Bellaguardia;
strada San Martino Muri, dal bivio Scuole Bellaguardia al bivio Caldarelle;
strada Montalto, dal bivio Caldarelle al bivio San Sergio;
strada San Sergio, dal bivio San Sergio al bivio Torricella;
strada Isola Fano, dal bivio Torricella al bivio vicinale Lombardi;
strada vicinale Lombardi, dal bivio suddetto al bivio Cicoccia;
strada Cicoccia, dal bivio Cicoccia al bivio Mondaviese;
strada Mondaviese, dal bivio Mondaviese al Ponte Vittorio Emanuele.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5595)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 22 dicembre 1939-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696 per la disciplina della produzione dei saponi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1939-XVIII, n. 273.

(16)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo degli zolfi lavorati

Con provvedimento P. 547 del 27 dicembre gli industriali produttori di zolfi lavorati sono stati autorizzati a praticare, al massimo, i seguenti prezzi:

zolfo doppio raffinato in pani . . . . . L. 66,30 al qle
zolfo raffinato ventilato . . . . » 77,30 » »

Rimangono immutate le condizioni di vendita precedentemente stabilite.

(17)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 18 dicembre 1939, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Volpicelli Angelo residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 gennaio 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(5598)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20
dal 16 al 31 ottobre 1939-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Asti	B	—	1
Bari	Sannicandro	O	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Benevento	Fragneto Monforte	B	—	1
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Cisternino	E	—	1
Id.	Francavilla Fontana	B	—	1
Catanzaro	Sersale	Cap	—	1
Frosinone	Sora	Cap	—	1
Gorizia	Cernizza Goriziana	Cap	—	1
Macerata	Visso	O	—	1
Milano	Milano	B	1	2
Napoli	Capua	B	—	1
Parma	Golese	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Potenza	Melfi	O	—	1
Reggio Calabria	Caulonia	B	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	B	—	1
Treviso	Paese	B	—	1
Vercelli	Lozzolo	B	—	1
			1	20
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Livinallongo del Col di Lana	B	—	1
Cuneo	Centallo	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Sassari	Ozieri	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Agrigento	Burgio	B	1	—
Id.	Sambuca di Sicilia	B	—	1
Id.	Ribera	B	—	1
Id.	Licata	B	—	1
Alessandria	Alessandria	B	—	4
Id.	Balzola	B	—	1
Id.	Bassignana	B	—	1
Id.	Cabella Ligure	B	—	1
Id.	Capriata	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	3
Id.	Cassine	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Frassineto	B	—	2
Id.	Montemarzino	B	—	1
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Ottiglio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Pomaro	B	1	1
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	Rosignano	B	1	1
Id.	San Salvatore	B	—	2
Id.	Treville	B	—	1
Id.	Valenza	B	1	2
Id.	Villanova Monferrato	B	1	1
Id.	Volpedo	B	—	3
Ancona	Ancona	B	—	4
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	—	3
Id.	Alice Superiore	B	—	1
Id.	Antei Sant'Andrea	B	—	5
Id.	Bollengo	B	—	1
Id.	Borgomasino	B	—	7
Id.	Id.	B Cap	—	3
Id.	Camosio	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	—	3
Id.	Ciambave	B	—	7
Id.	Vico Canavese	B	—	1
Id.	Id.	B.O.Cp	—	1
Id.	Vische	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	—	3
Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Avezzano	B	4	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	2	—
Id.	Lucone Marsi	O	1	—
Id.	Massa d'Albe	B	1	—
Id.	Molino Aterno	B	1	—
Id.	Morino	B	1	—
Id.	Pescina	B	1	—
Id.	Sgurgola Marsicana	B	1	—
Id.	Trasacco	B	—	4
Arezzo	Arezzo	B	—	9
Id.	Marciano	B	—	2
Ascoli Piceno	Amandola	B	1	—
Id.	Comunanza del Litt.	B	1	—
Id.	Montefalcone	B	—	1
Id.	Montefortino	B	2	5
Id.	Montegallo	B	3	—
Id.	Smerillo	B	2	—
Asti	Asti	B	4	4
Id.	Villanova	B	2	—
Id.	Scurzolengo	B	3	—
Id.	Castagnole Lenze	B	1	—
Id.	Viale	B	1	1
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Vigliano	B	1	—
Id.	Castelnuovo Don Bosco	B	1	—
Id.	Castello d'Annone	B	1	—
Id.	Camerano Carasco	B	1	—
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Villa Corsione	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	1
Id.	Galliano	B	—	1
Id.	Mongardino	B	—	2
Id.	Robella	B	—	1
Bari	Bari	B	1	—
Belluno	Arsiè	B	7	3
Id.	Feltre	B	3	1
Id.	Limana	B	1	1
Id.	Mel	B	7	7
Id.	Ledavena	B	—	1
Id.	Seren del Grappa	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Belluno	Trichiana	B	2	1
Benevento	Alvignano	B	3	—
Bergamo	Almenno San Bartol.	B	—	1
Id.	Azzano San Paolo	B	—	2
Id.	Bergamo	B	2	1
Id.	Bottanico	B	2	—
Id.	Calcio	B	2	2
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Cenate d'Argon	B	1	2
Id.	Costa Velpino	B	1	—
Id.	Levate	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	1	—
Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Villa d'Adda	B	—	1
Bologna	San Giovanni in Per.	B	14	11
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	10	6
Id.	Sala Bolognese	S	1	1
Id.	Crespellano	S	4	1
Id.	Crevalcore	S	6	8
Id.	Anzola Emilia	S	5	6
Id.	Zola Predosa	S	1	1
Id.	San Pietro in Casale	S	1	—
Id.	Bologna	S	1	6
Id.	Castelguelfo	S	—	1
Id.	Imola	S	—	2
Id.	Baricella	S	—	2
Id.	Galliera	S	—	1
Id.	Calderara	S	—	2
Id.	San Giorgio di Piano	S	—	2
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	2
Bolzano	Brennero	B	3	—
Brescia	Bagolino	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	2	1
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Calcinato	B	—	5
Id.	Carpenedolo	B	1	2
Id.	Chiari	B	—	3
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Desenzano	B	2	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	2
Id.	Manerba	B	2	—
Id.	Marcheno	B	2	—
Id.	Montichiari	B	2	2
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Palazzolo Sull'Oglio	B	—	2
Id.	Pertica Alta	B	1	—
Id.	Perdegnaga Oriano	B	—	
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Preseglie	B	—	1
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Sabbio Chiese	B	1	7
Id.	Tavernole sul Mella	B	1	—
Id.	Temù	B	—	3
Id.	Visano	B	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	3	
Id.	San Cataldo	B	7	—
Catania	Catania	B	—	3
Id.	Sant'Agata li Battiati	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Catania	Tremesturi Eteneo	B	—	7
Catanzaro	Badolato	B	—	5
Id.	Cirò	B	—	1
Id.	Crucoli	B	—	9
Id.	Davoli	B	—	1
Id.	Magisano	B	—	3
Id.	Sellia	B	—	19
Id.	Soveria Simeri	B	—	4
Id.	Crichi Simeri	B	2	2
Id.	Crotone	B	14	2
Id.	Filogaso	B	1	5
Id.	Isola Capo Rizzuto	B	1	1
Id.	Isca sull'Jonio	B	1	4
Id.	Limbadi	B	3	1
Id.	Mesoraca	B	7	7
Id.	Cotronei	B	2	—
Id.	Cutro	B O	5	—
Id.	Falerna	B	8	—
Id.	Mileto	B	2	—
Id.	Nocera Tirinese	B	4	—
Id.	Pallagorio	B	2	—
Id.	Lambiase	B	3	—
Id.	Satriano	B	4	—
Id.	San Calogero	B O	16	—
Id.	Santa Eufemia	B	5	—
Id.	Santa Severina	B	1	—
Id.	Strongoli	B	1	—
Id.	Umbriatico	B	2	—
Id.	Zagarise	B S	6	—
Como	Barzano	B	—	1
Id.	Bosisio	B	—	1
Id.	Breccia	B	—	1
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carimate	B	2	1
Id.	Carugo	B	—	1
Id.	Cassago	B	—	1
Id.	Cirimibo	B	1	—
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Costamasnaga	B	—	2
Id.	Cucciago	B	—	1
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Galbiate	B	—	7
Id.	Garbagnate	B	—	2
Id.	Imerigo	B	—	2
Id.	Lomazzo	B	—	2
Id.	Lurate Caccivio	B	2	1
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Oggiono	B	1	1
Id.	Olgiate Calco	B	—	1
Id.	Oltrona	B	—	1
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	1
Id.	Rogeno	B	—	1
Id.	Sirone	B	1	4
Id.	Villaguardia	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	1
Id	Grotta d'Adda	B	1	—
Id.	Palvareto	B	6	—
Id.	Pessina Cremonese	B	—	2
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	1
Id.	Volongo	B	7	5
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Busca	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Demonte	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cuneo	Gaiola Moiola	B	—	1
Id.	Lequio Berria	B	1	—
Id.	Martiniana Po	B	1	4
Id.	Revello	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	12
Id.	Sondeno	B	—	4
Id.	Cento	B	—	7
Id.	Copparo	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	28
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Massafiscaglia	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	3
Firenze	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	—	1
Forlì	Rimini	B	1	—
Id.	Bagno di Romagna	B	—	1
Id.	Cesena	B	—	5
Id.	Gatteo	B	—	1
Id.	Sant'Arcangelo	B	—	1
Id.	Forlì	B	—	6
Frosinone	Sora	B	—	1
Genova	Borzonasca	B	6	—
Gorizia	Dolegna di Collio	B	—	1
Id.	Sagrado	B	1	—
Grosseto	Castiglone della Pescaia	B	—	1
Id.	Gavorrano	B	—	8
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Roccastrada	B	—	4
Livorno	Campiglia Marittima	B	—	5
Id.	Cecina	O	1	—
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Livorno	SB	1	1
Lucca	Pietrasanta	B	—	2
Id.	Viareggio	B	—	1
Macerata	Monte San Martino	B	2	—
Id.	San Ginesio	BO	—	1
Id.	Sarnano	B	—	1
Mantova	Acquanegra	B	3	2
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Casaloldo	B	1	3
Id.	Castelgoffredo	B	3	5
Id.	Castellucchio	B	2	3
Id.	Castiglione delle Stiv.	B	4	4
Id.	Ceresara	B	7	2
Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Goito	B	3	2
Id.	Marcaria	B	2	2
Id.	Medole	B	3	3
Id.	Pinbega	B	2	2
Id.	Poggio Rusco	B	6	2
Id.	Porto Mantovano	B	—	3
Id.	Rodigo	B	5	2
Id.	Roverbella	B	6	1
Id.	Sermide	B	1	2
Id.	Serravalle	B	1	3
Id.	Virgilio	B	1	1
Id.	Volta Mantovana	B	1	1
Milano	Arese	B	1	—
Id.	Boffalora Adda	B	1	—
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Cavacurta	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	2	—
Id.	Comazzo	B	1	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Garbagnate Milanese	B	1	—
Milano	Giussano	B	—	1
Id.	Lainate	B	—	1
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Monza	B	1	1
Id.	Pozzo d'Adda	B	1	—
Id.	Pogliano Milanese	B	—	1
Id.	Robecchetto con Induno	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	4	3
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Segrato	B	—	1
Id.	Sonico	B	—	2
Id.	Truccazzano	B	1	1
Id.	Turano Lodigiano	B	1	—
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Id.	Villasanta	B	1	1
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Campogalliano	B	—	1
Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco	B	84	19
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Mirandola	B	2	3
Id.	Modena	B	21	8
Id.	Nonantola	B	16	5
Id.	Ravarino	B	5	4
Id.	San Cesario	B	10	5
Id.	San Prospero	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Napoli	Castel Volturno	B	1	—
Id.	Cancello ed Arnone	B	2	—
Id.	S. Maria la Fossa	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Armeno	B	2	—
Id.	Barengo	B	1	3
Id.	Borgomanero	B	4	2
Id.	Castelli Cussiani	B	—	1
Id.	Crodo	B	3	—
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Invorio	B	2	—
Id.	Sozzago	B	2	2
Id.	Trontano	B	—	1
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Bardona	B	—	3
Id.	Battaglia Terme	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	—	3
Id.	Brugine	B	—	2
Id.	Camposampiero	B	8	5
Id.	Campo San Martino	B	—	3
Id.	Carceri	B	—	2
Id.	Carmignano di Brenta	B	7	6
Id.	Carrara San Giorgio	B	—	2
Id.	Cinto Euganeo	B	—	3
Id.	Cittadella	B	4	13
Id.	Este	B	—	4
Id.	Fontaniva	B	3	8
Id.	Grantorto	B	—	3
Id.	Loreggia	B	5	5
Id.	Masera	B	1	1
Id.	Massanzago	B	1	1
Id.	Monselice	B	—	3
Id.	Montegrotto Terme	B	—	2
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	8
Id.	Rovolon	B	—	3
Id.	Saonara	B	—	2
Id.	Sant'Elena	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	San Giorgio Bosco	B	6	8
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	2
Id.	San Martino di Lupari	B	—	2
Id.	Sant'Urbano	B	—	5
Id.	Stanghella	B	—	3
Id.	Tombolo	B	—	4
Id.	Trebaselghe	B	—	5
Id.	Vescovana	B	—	2
Id.	Vighizzole d'Este	B	—	5
Id.	Vigonza	B	1	3
Id.	Villa del Conte	B	—	2
Id.	Villa Estens	B	—	2
Parma	Noceto	B	—	2
Id.	Traversetolo	B	—	1
Pavia	Barbianello	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	2	4
Id.	Borgoratto Mormorolo	B	—	2
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	2	1
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Cigognola	B	1	—
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Redavalle	B	1	—
Id.	Rocca Susella	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	1
Pesaro Urbino	Pesaro	B	—	2
Id.	Gabicce	B	—	1
Pisa	Bagni di Casciana	B	—	2
Id.	Casale Marittimo	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	5
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Ruparbella	B	—	1
Id.	Id	O	2	—
Id.	San Miniato	B	—	3
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Castel Bolognese	B	—	1
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Conselice	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	2
Id.	Ravenna	B	—	7
Id.	Russi	B	—	4
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Id.	Cittanova	B	11	—
Id.	Rosarno	B	5	—
Id.	Rizziconi	B	6	11
Id.	Samo di Calabria	B	—	1
Id.	Melicuccà	B	3	6
Id.	Taurianova	B	3	—
Id.	Platì	B	5	3
Id.	Careri	B	3	3
Id.	Scilla	B	5	1
Id.	San Luca	B	3	—
Id.	Delianova	B	1	—
Id.	Scido	B	—	10
Id.	Melito di Porto Salvo	B	—	2
Id.	Roccella Jonica	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario d'Enza	B	2	1
Id.	Castelnuovo dei Monti	B	—	3
Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Vetto	B	—	1
Id.	Busana	B	—	1
Id.	Viano	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Id.	Correggio	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	5
Id.	Contigni	B	—	1
Id.	Selci	B	—	1
Roma	Roma	B O	7	2
Rovigo	Ceneselli	B	2	—
Id.	Trecenta	B	1	—
Savona	Cairo Montenotte	B	—	2
Id.	Calice Ligure	B	—	1
Id.	Dego	B	—	1
Id.	Ortonero	B	—	1
Id.	Toirano	B	—	3
Id.	Villanova di Albenga	B	—	1
Sondrio	Dubino	B	1	—
Terni	Amelia	B	—	1
Id.	Arrone	B	2	1
Id.	Ferentillo	B	3	3
Id.	Montecastrilli	B	—	4
Id.	Narni	B	—	4
Id.	Otricoli	B	—	4
Id.	Sangemini	B	—	1
Id.	Terni	B	4	5
Torino	Moncalieri	B	3	1
Id.	Condove	B	2	—
Id.	Carignano	B	1	1
Id.	Fenestrelle	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	4	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Pecetto	B	—	1
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Riva di Chieri	B	—	1
Id.	Piobesi	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio	B	—	1
Id.	Rivalta	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
Trento	Ala	B	2	—
Id.	Borgo	B	1	—
Id.	Brentonico	B	1	3
Id	Caldes	B	—	5
Id.	Egna	B	4	—
Id.	Montagna	B	4	—
Id.	Levico	B	1	—
Id.	Ossana	B	10	—
Id.	Pergine Valsugana	B	1	—
Id.	Pieve Tesino	B	4	—
Id.	Ragoli	B	—	3
Id.	Roncegno	B	1	—
Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Sant'Orsola	B	1	—
Id.	Taio	B	6	—
Id.	Tiarno	B	—	1
Id.	Trento	B	—	1
Id.	Valfloriana	B	—	4
Id.	Vermiglio	B	198	5
Treviso	Altivole	B	1	9
Id.	Arcade	B	1	3
Id.	Asolo	B	—	5
Id.	Cappella Maggiore	B	1	—
Id.	Castello di Godego	B	4	1
Id.	Casier	B	1	—
Id.	Cison di Valmarino	B	1	6
Id.	Codognè	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Treviso	Cimadolmo	B	1	2
Id.	Cordignano	B	2	—
Id.	Cornuda	B	2	2
Id.	Crocetta	B	—	1
Id.	Fregona	B	1	—
Id.	Gaiarine	B	2	—
Id.	Godega Sant'Urbano	B	2	2
Id.	Istrana	B	1	2
Id.	Mareno di Piave	B	1	—
Id.	Maser	B	6	4
Id.	Mansuè	B	1	2
Id.	Mogliano Veneto	B	2	2
Id.	Miane	B	1	1
Id.	Montebelluna	B	10	10
Id.	Loria	B	8	—
Id.	Nervesa della Battaglia	B	2	3
Id.	Paese	B	—	2
Id.	Pederobba	B	2	4
Id.	Pieve di Soligo	B	1	—
Id.	Ponzano Veneto	B	2	1
Id.	Possagno	B	2	—
Id.	Quinto	S	1	1
Id.	Resana	B	1	—
Id.	Riese	B	3	4
Id.	Santa Lucia di Piave	B	2	—
Id.	San Fior	B	2	—
Id.	San Pietro in Feletto	B	3	—
Id.	Spresiano	B	—	2
Id.	San Zenone	B	1	3
Id.	Trevignano	B	4	9
Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	5	1
Id.	Vazzola	B	3	2
Id.	Volpago	B	8	16
Id.	Vedelago	B	1	10
Id.	Vittorio Veneto	B	1	1
Id.	Zero Branco	B	—	1
Treste	Cossana	B	6	3
Id.	Crenosizza	B	—	1
Id.	Postumia	B	7	4
Id.	Ronchi	B	1	1
Id.	Senosecchio	B	1	11
Id.	Trieste	B	1	—
Id.	Villa Slavina	B	1	9
Udine	Arba	B	2	1
Id.	Casarsa	B	—	1
Id.	Codroipo	B	3	—
Id.	Cordovado	B	—	1
Id.	Coseano	B	—	2
Id.	Dignano	B	3	3
Id.	Faedis	B	2	—
Id.	Fontanafredda	B	3	2
Id.	Meduno	B	—	3
Id.	Morsano al Tagliamento	B	6	5
Id.	Nimis	B	1	—
Id.	Reana del Roiale	B	—	1
Id.	Pocenia	B	—	1
Id.	Sacile	B	—	2
Id.	San Vito al Tagliamento	B	—	3
Id.	Sesto al Reghena	B	—	2
Id.	Spilimbergo	B	1	5
Id.	Tarcento	B	1	—
Id.	Udine	B	—	1
Id.	Varmo	B	—	1
Id.	Zoppola	B	2	5
Varese	Arsago	B	1	—
Id.	Besnate	B	1	1
Varese	Bisuschio	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castelveccana	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	3
Id.	Cocquio Trevisago	B	—	1
Id.	Laveno Mombello	B	—	2
Id.	Leggiuna Sangiano		1	1
Id.	Morazzane	B	1	1
Id.	Porto Valtravaglia	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Tradate	B	1	—
Venezia	Camponogara	B	3	—
Id.	Cinto Caomaggiore	B	1	—
Id.	Fiesso d'Artico	B	1	—
Id.	Fossò	B	4	—
Id.	Grisolera	B	2	—
Id.	Martellago	B	2	2
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Mirano	B	1	1
Id.	Noale	B	2	3
Id.	Pramaggiore	B	2	—
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	—
Id.	San Dona' di Piave	B	1	—
Id.	San Michele al Tagl.	B	—	1
Id.	Scorzè	B	1	3
Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	—	2
Vercelli	Biella	B	—	1
Id.	Borgosesia	B	—	2
Id.	Cigliano	B	—	1
Id.	Cossila	B	—	1
Id.	Graglia	B	—	2
Id.	Lenta	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	—	2
Id.	Occhieppo Superiore	B	—	1
Id.	Saldevolo	B	—	2
Verona	Bussolengo	B	—	1
Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Legnago	B	1	1
Id.	Malcasine	B	—	1
Id.	Roverchiara	B	—	1
Id.	S. Martino Bonalbergo	B	—	1
Id.	Verona	B	1	1
Vicenza	Altavilla	B	1	1
Id.	Barbarano	B	—	4
Id.	Bolzano Vicentino	B	—	1
Id.	Breganze	B	2	2
Id.	Caldogno	B	3	6
Id.	Carrè	B	4	12
Id.	Cassola	B	2	—
Id.	Chiuppano	B	—	1
Id.	Dueville	B	2	4
Id.	Grancona	BC	—	5
Id.	Isola Vicentina	BC	6	2
Id.	Lonigo	BC	—	1
Id.	Lusiana	BC	1	4
Id.	Malo	BC	1	1
Id.	Marano Vicentino	BC	—	2
Id.	Montecchio Precalcino	B	10	6
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	2
Id.	Monticello Conte Otto	B	8	4
Id.	Piovene Rocchette	B	1	1
Id.	Pozzoleone	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Vicenza	Romano d'Ezzelino	B	—	1
Id.	Rosà	B	4	7
Id.	Rossano Veneto	B	1	—
Id.	Sacerdo	B	2	2
Id.	Schio	B	1	1
Id.	Tezze	B	1	5
Id.	Thiene	B	2	3
Id.	Tretto	B	2	3
Id.	Velo d'Astico	B	—	2
Id.	Vicenza	B	1	7
Id.	Villaverla	B	3	7
Id.	Zugliano	B	1	2
			1128	1204
	Malrossino dei suini.			
Aquila	Capestrano	S	4	3
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	—	1
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Rapagnano	S	1	—
Id.	Monturano	S	3	—
Belluno	Belluno	S	—	2
Id.	Fongoso	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	San Candido	S	1	—
Brescia	Calvisano	S	—	1
Chieti	Orsogna	S	—	3
Id.	Ortona	S	2	—
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Id	Romanengo	S	1	—
Ferrara	Cento	S	—	3
Id.	Codigoro	S	—	2
Id.	Sant'Agostino	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	2
Id.	Gorizia	S	2	2
Id.	Montenero d'Istria	S	2	—
Id.	San Daniele di Carso	S	2	2
Milano	Milano	S	1	—
Pavia	Cava Manara	S	1	—
Id.	San Martino Siccom.	S	—	1
Ragusa	Ispica	S	—	1
Id.	Modica	S	5	1
Id.	Ragusa	S	1	4
Id.	Santa Croce	S	—	2
Id.	Scicli	S	1	1
Ravenna	Cervia	S	—	5
Id.	Conselice	S	—	3
Siracusa	Noto	S	3	2
Id.	Palazzolo	S	3	4
Id.	Rosolini	S	2	—
Teramo	Campli	S	—	4
Trento	Brez	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Casale sul Sile	S	1	—
Id.	Follina	S	1	—
Id.	Moriago	S	—	2
Id.	Treviso	S	1	—
Id.	Cornuda	S	—	2
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Bertiolo	S	—	1
Id.	Buia	S	—	3
Id.	Codroipo	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Udine	Pravisdomini	S	—	1
Id.	Sacile	S	—	2
Vercelli	Trino	S	—	1
Verona	Albaredo Adige	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	2
Id.	Verona	S	—	2
Vicenza	Bassano	S	—	3
Id.	Brendola	S	—	3
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	Pedemonte	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Id.	Velo d'Astico	S	—	1
			39	93
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Castelfidardo	S	4	2
Id.	Iesi	S	—	2
Id.	Filottrano	S	—	2
Id.	Loreto	S	—	3
Id.	Senigallia	S	6	2
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Id.	Ancona	S	3	—
Id.	Camerano	S	—	4
Id.	Numana	S	2	4
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—
Id.	Cortona	S	5	3
Id.	Monte San Savino	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	6	3
Id.	Castel di Lama	S	3	1
Id.	Castignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	8	4
Id.	Montegranaro	S	2	2
Id.	Monterubbiano	S	2	—
Id.	Montottone	S	1	—
Id.	Monturano	S	1	1
Id.	Ponzano di Fermo	S	2	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	2
Id.	Spinetoli	S	—	1
Id.	Torre San Patrizio	S	1	—
Bologna	Zola Predosa	S	1	—
Id.	Molinella	S	1	—
Bolzano	Tirolo	S	1	—
Chieti	Ari	S	—	1
Id.	Orsogna	S	—	3
Id.	Ortona	S	2	—
Firenze	Reggello	S	1	—
Grosseto	Pitigliano	S	—	6
Id.	Sorano	S	—	3
Macerata	Appignano	S	9	—
Id.	Camerino	S	3	—
Id.	Macerata	S	2	—
Id.	Montecosaro	S	—	2
Id.	San Cinesio	S	—	2
Messina	Capizzi	S	—	8
Id.	Francavilla di Sicilia	S	6	11
Id.	Lanza	S	—	9
Rieti	Rieti	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Sassari	Pozzomaggiore	S	—	1
Id.	Cossoine	S	—	1
Id.	Ploache	S	2	—
Teramo	Ancorano	S	—	3
Id.	Campli	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini.				
Teramo	Mosciano Sant'Angelo	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	4
Treviso	Arcade	S	—	4
Id.	Conegliano	S	—	1
Id.	Crocetta	S	1	—
Id.	Mareno	S	—	4
Id.	Nervesa	S	1	—
Id.	Gaiarine	S	1	—
Id.	Santa Lucia	S	—	6
Id.	Susegana	S	—	5
Id.	Pieve di Soligo	S	—	1
Udine	Morsano al Tagliam.	S	—	1
			86	115
Morva.				
Napoli	Napoli	E	1	2
Padova	Bovolenta	E	—	1
Trieste	Trieste	E	—	1
			1	4
Farcino criptcoccico.				
Bari	Palo del Colle	E	1	—
Benevento	Paduli	E	1	—
Id.	Sant'Angelo a Cupolo	E	—	1
Napoli	Aversa	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Casola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	33	1
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	3	—
Id.	Belmonte	E	—	1
Trapani	Castellammare del Golfo	E	—	1
Id.	Marsala	E	2	1
Id.	Trapani	E	1	2
			48	7
Rabbia.				
Bari	Bari	Can	—	1
Napoli	Aversa	Can	—	1
Id.	Caserta	Can	—	1
Id.	Fertilia	Can	—	1
Id.	Frattamaggiore	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	8
Id.	Portici	Can	—	1
Id.	San Giorgio a Cremano	Can	—	1
Id.	Santa Maria a Vico	Can	—	1
Id.	Sorrento	Can	—	1
Reggio Calabria	Locri	Can	—	1
			—	18
Rogna				
Alessandria	Castelnuovo Scrivia	E	1	—
Id.	Sarezzano	E	1	—
Id.	Pontestura	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Aquila	Montereale	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	2	1
Grosseto	Manciano	O	1	—
Rieti	Rieti	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
			16	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Aquila	Rocca Pia	O	1	—
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
			5	—
Aborto epizootico.				
Alessandria	Tortona	B	2	—
Ancona	Senigallia	B	—	4
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bologna	Calderara di Reno	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Ferrara	Bondèno	B	—	1
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Rimini	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Savignano	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Roma	Roma	B	5	—
Udine	Prata di Pordenone	B	—	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	—	1
			15	18
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	—	1
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	10	2
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	12
			12	18
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	3	—
			3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Influenza equina.			
Udine	Pordenone	E	—	1
Vercelli	Borgo d'Ale	E	—	1
			—	2
	Difterite aviaria.			
Forlì	Santa Sofia	P	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Cremona	Crema	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	1
Treviso	Conegliano	P	—	1
Varese	Gazzada Schianno	P	—	1
			—	5

RIEPILOGO

dal 16 al 31 ottobre 1939-XVIII - N. 20

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	18	20	21
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	61	628	2332
4	Malrossino dei suini	[illegible]	64	132
5	Peste e setticemia dei suini	16	62	201
6	Morva	3	3	5
7	Farcino criptcoccico	5	16	55
8	Rabbia	3	11	18
9	Rogna	6	9	19
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	5
11	Aborto epizootico	12	22	33
12	Tubercolosi bovina	2	7	30
13	Influenza equina	2	2	2
14	Difetirite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	5	5	5

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(5384)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 259

del 27 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,19
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,47
Belgio (Belgas)	3,2985
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,19
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5140
Portogallo (Scudo)	0,724
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,575
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,95
Id. Id. 5 % (1936)	95,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,60
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,62

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreti di S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 ottobre 1939-XVII, i dottori Cesi Umberto fu Giuseppe e Maggio Antonio fu Antonino, notai residenti ed esercenti in Verona, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

(5597) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima « Linee Aeree Transcontinentali Italiane - L.A.T.I. » per l'esercizio di linee aeree transcontinentali.

Con Regio decreto in data 20 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1939-XVIII, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 20 settembre 1939-XVII, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima « Linee Aeree Transcontinentali Italiane - L.A.T.I. » con sede in Roma, per l'esercizio di linee aeree transcontinentali.

(5621)

MINISTERO DELLA MARINA

Errata-corrige

Nel R. decreto 3 novembre 1939-XVIII, concernente l'inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato categoria « dragamine » di navi mercantili requisite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 20 dicembre 1939-XVIII, là dove parlasi dell'inscrizione del motopeschereccio « S. Pietro » alle parole: « dalle ore 19 del 26 agosto 1939 » deve leggersi: « dalle ore 10 del 26 agosto 1939 ».

(19)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi (Agrigento)

Nella seduta tenuta il 17 dicembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi (Agrigento) il dott. Domenico Ruggieri di Cristoforo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5604)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII col quale è stato indetto un concorso per esame a settanta posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Considerato che con il suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di fissare i giorni in cui si svolgeranno le relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a settanta posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 11 e 12 gennaio 1939-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(20)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetriche consorziali di Aulla-Podenzana e Caprigliola-Albiano-Montedivalli.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, numero 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno bandito dal prefetto di Apuania con decreto 17274 dell'11 ottobre c. a. per il conferimento delle condotte ostetriche consorziali di Aulla-Podenzana e Caprigliola-Albiano-Montedivalli;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Martina dott. Giovanni, vice prefetto;

Membri: Traversa dott. Emanuele, medico provinciale; Corda prof. Giovanni Maria, libero docente in ostetricia; Zacutti dott. Achille, primario ospitaliero; Casini Anna, ostetrica condotta;

Segretario: Pierro dott. Vittorio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la Prefettura di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: Buffarini

(5608)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 relativo all'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati o feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti da possedersi dagli aspiranti ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (articolo 25);

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, modificante il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII, autorizzante l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al Regio decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal

3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio istituto industriale o di ex Regio istituto industriale di terzo grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4) diploma di abilitazione magistrale;

5) diploma di Regio istituto nautico;

6) diploma di licenza di Regia scuola mineraria;

7) diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali o pareggiati;

8) licenza delle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato Regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto, sezioni fisico-matematica-ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Le domande di ammissione al concorso con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, previdenza e collocamento (Divisione metrica) cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, in data non anteriore a quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta legale da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci Giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario, Ministro Segretario di Stato, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero e detto requisito è da comprovarsi mediante certificato su carta legale, rilasciato dal Segretario dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato o direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Agli effetti della ammissione degli italiani non regnicoli ai concorsi per pubblici impieghi, è riconosciuta l'equiparazione, a tutti gli effetti, della iscrizione al P.F.S. con quella al P.N.F., per cittadini sammarinesi che si trasferiscono temporaneamente in Italia.

Ciò stante, i certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario;

b) estratto dell'atto di nascita in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101; rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

e) certificato medico rilasciato a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico giusta le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale od dell'ufficio sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda,

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla

competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e dei figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire alla domanda, un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *i*), del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *h*), *m*) del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente articolo 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretariato della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà:

1) Nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) lettere italiane;
b) matematica;
c) fisica;
d) chimica.

2) In una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo. I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, e sarà approvata con decreto ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli: 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 e 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 729,42 mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16 e sarà stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso, e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove, non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli, che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risultassero idonei alla ammissione in carriera conseguiranno la nomina di ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti, che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, si intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al primo. Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani. Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica.

Cinematica: Moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare oscillatorio) — Composizione dei movimenti. Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie — Composizioni di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici, leva puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo vite — Bilancia condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità — Stadera.

Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità fra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto; azione e reazione — Forza centripeta e forza centrifuga — Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi.

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione nei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità.

Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Boyle — La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas — Movimenti dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore.

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche, Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: condizione, convenzione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: dilatazione termica dei solidi; dilatazione cubica dei solidi; dilatazione termica dei liquidi; dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas — Variazioni di temperatura a volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazione in seno dell'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica; igrometri; vapori soprassaturi — Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni; generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica.

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce — Specchi piani; specchi sferici; specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella della immagine — Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessione totale. Il prisma ed i colori — Lenti — Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale ed il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termoelettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnesio — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettromagnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savart — Unità di misura elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misura elettriche — Selenoidi — Elettrocalamite — Soneria elettrica — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Leggi di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della

corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Estracorrenti — Rocchetto di Ruhmkorff — Telefono — Anello di Pacinotti — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia — Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica:*

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay — Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formole chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata — Gruppo degli Alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e Fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo — Idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua ragia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro dell'antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità; duttilità; durezza; tenacia; conducibilità per il calore e per l'elettricità; densità; fusibilità; volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali barici — Sali neutri.

Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi colle basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettro-metallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zingo — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

ALLEGATO N. 2.

NORME

per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1 e mezzo per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermotropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia:

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(5607)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XIII, n. 1185, riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Visti i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione, approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso i seguenti Istituti:

Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » per la calligrafia;

Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Vincenzo Gioberti » per la dattilografia.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni di esami non abbiano conseguita l'abilitazione, salvo il caso che siano passate almeno due sessioni dall'ultimo esame.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze e i diplomi di Scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933, ed i diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali e nautici e nelle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia o della dattilografia nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione media.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 diretta al preside del Regio istituto presso il quale intendono sostenere gli esami.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:

1° I candidati appartenenti a famiglie, numerose, i quali si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, integrato dall'articolo 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, convertito in legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 224, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato, anche se pensionati, civili o militari di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle Aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie di impiegati e dipendenti, anche se pensionati, di Enti ausiliari dello Stato e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di almeno sette figli viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono a famiglie nelle quali siano dieci o più figli viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana;

2° I candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1883).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia) rilasciato dal competente ufficio anagrafico debitamente legalizzato comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio.

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio Console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, nome dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Preside dell'Istituto presso il quale hanno domandato di sostenere gli esami qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui all'articolo 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa mod. 72-A (e non vaglia di L. 200), rilasciata da un procuratore del registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo 5.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle Autorità amministrativa di Roma.

La mancanza anche di uno dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al preside dell'Istituto presso il quale il candidato vuol sostenere gli esami, entro 60 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che risiedono nelle Colonie o possedimenti italiani, o all'estero, è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione, nel termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), e non abbiano restituito entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni anche parziali dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto presso il quale la domanda è stata presentata decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni al Ministro dell'Educazione Nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati s'intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto presso il quale hanno domandato di sostenere le prove.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dell'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono:

a) per la calligrafia: una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale;

b) per la dattilografia: due prove scritte, una prova grafica ed una orale.

La natura e la modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi (allegato *A*) approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle Commissioni giudicatrici.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni dal presidente della Commissione esaminatrice o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

La relazione e gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per l'educazione nazionale sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 diretta al Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale delle accademie, biblioteche, affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie — indicando con chiarezza nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, esami sostenuti e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero — Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi di Istituti delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO A.

CALLIGRAFIA

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

L'esame comprende una prova scritta, due grafiche, ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

a) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore.

b) Prove grafiche. — La prima prova grafica consta di tre parti:

1° Esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « Corsivo » calligrafico sotto dettatura:

2° Esecuzione in carattere « Inglese » posato dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche.

3° Saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice di un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « Italiano », « Inglese », « Rotondo », « Stampatello », « Gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1° Esecuzione di due saggi: uno di « Cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8) l'altro di « Gotico » delle pergamene (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno 10 parole scelte dal candidato con differenti iniziali maiuscole;

2° Esecuzione di alcune lettere di carattere « Romano » (altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della seconda prova grafica con altro saggio a sua scelta di caratteri semplici o decorativi diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al n. 1 della prima prova per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

c) Prova orale. — La prova orale consta di due parti:

1° Discussione intorno agli elaborati;

2° Conversazioni con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa: caratteri tipografici più usati - Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazioni del libro).

Arti grafiche: Xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

d) Lezione. — La lezione di carattere teorico pratico della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione il candidato non solo deve far prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi a fine di insegnamento collettivo i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

DATTILOGRAFIA

ESAME DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale che consiste in un colloquio e in una lezione.

a) Prove scritte:

1° Svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore.

2° Improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma, l'eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

b) La prova grafica comprende tre saggi:

1° Saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di 240 battute al primo minuto — circa quaranta parole — valendosi delle dieci dita.

Durata di questa parte della prova: 10 minuti.

2° Saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato e di lettere o documenti commerciali in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti.

3° Copiatura di una lettera commerciale e di un brano letterario nelle lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla velocità.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti.

c) Il colloquio della durata di 20 minuti, verte sui seguenti argomenti:

1° Didattica della dattilografia — cenni storici delle macchine per scrivere.

2° La macchina: sue parti e loro funzioni — guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo: cambio del nastro. Varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

d) La lezione, di carattere teorico pratico, della durata di circa venti minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Nota. — La seconda prova scritta ed il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno, così pure il secondo ed il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove di esame.

(5627)

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;
Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi « Cima » e « Meschini » nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie governative;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media.
L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi « Cima », « Gabelsberger-Noe » e « Meschini » (stenografia nazionale).
Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.
Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.
Sono equiparati ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e di diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali, nautici e delle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933-XI.
A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei tre sistemi legalmente riconosciuti (« Cima », « Gabelsberger-Noe » e « Meschini ») negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media.
Coloro i quali negli esami di abilitazione indetti con decreto Ministeriale 20 novembre 1938-XVII, abbiano superato le prove di esame per due sistemi e non abbiano sostenuto quelle del terzo, potranno presentarsi a sostenere le prove per il terzo sistema, senza l'obbligo di provvedere nuovamente al pagamento della tassa di L. 200 di cui all'art. 16 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
Coloro i quali abbiano sostenuto le prove per tutti e tre i sistemi e abbiano superato solo quelle per due di essi, potranno presentarsi alle prove per il terzo sistema, con l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di cui al comma precedente.
I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia i quali siano già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o due sistemi dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. In tal caso però essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguita l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 al preside dell'Istituto.

Art. 5.

Tutti i candidati ad eccezione di quelli di cui al quarto comma dell'art. 3 sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A, da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:
1° I candidati appartenenti a famiglia numerosa i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, integrato dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 913, convertito in legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 224, e cioè:
a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato anche se pensionati, civili o militari di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti, anche se pensionati, di Enti ausiliari dello Stato e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;
b) coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana;
2° I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).
All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:
a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia), rilasciato dal competente ufficio anagrafico, debitamente legalizzato comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni dovute per l'ammissione al beneficio;
b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal R. Console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.
I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza.
Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticata, dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;
b) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando;
c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72-A) di L. 200 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.
I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.
Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.
La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dell'esame.
La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte.
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4 e corredata di tutti i documenti prescritti, devono essere presentati entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
Ai candidati che risiedono nelle colonie e possedimenti italiani o all'estero è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione nel termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.
Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.
Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti,

compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di quest'articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dei medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministero per l'educazione nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertata in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno pubblicati indicati con successivo decreto ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio del presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione è nominata dal Ministro, composta di quattro membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio e una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI, n. 1521.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere la prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Comississione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale , parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche degli affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie) indicando il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per la tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario tranne che i candidati ne facciano regogare domanda in carta da bollo da L. 6, al Ministero, Direzione generale delle accademie, delle biblioteche e degli affari generali e del personale - Ufficio Concorsi scuole medie - dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XVII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed ai capi d'istituti delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presenete decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAMI.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi « Cima », « Gabelsberger-Noe » e « Meschini » (stenografia nazionale) comprendono prove scritte pratiche e orali ad una lezione per ciascuno dei detti sistemi, e cioè:

PROVE SCRITTE:

1) svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2) svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

PROVE PRATICHE:

1) trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema « Gabelsberger-Noe »;

2) trascrizione nei caratteri stenografici di uno solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità di circa 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi 5 minuti e quindi traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

PROVE ORALI:

1) lettura di uno stenoscritto italiano a scelta dalla Commissione;

2) interrogazione di tecnica, didattica, e di storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759;

3) lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(5628)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 17709 del 13 maggio 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 24 posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che la ostetrica Balestreri Virginia non fu dichiarata vincitrice di alcuna sede perchè quelle da lei indicate erano state assegnate ad altre concorrenti che la precedevano in graduatoria;

Vista la nota n. 1978 del 4 settembre 1939-XVII del comune di Sant'Angelo a Scala colla quale partecipa le dimissioni dell'ostetrica titolare signora Caselli Malvina Lea;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la lettera del 25 novembre 1939-XVIII dell'ostetrica Balestreri Virginia che all'uopo invitata con prefettizia n. 39492 del 13 novembre 1939-XVIII dichiara di accettare le condotta ostetrica del comune di Sant'Angelo a Scala;

Decreta:

La signora Balestreri Virginia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Sant'Angelo a Scala e designata per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà del comune di Sant'Angelo a Scala, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(5561)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 30200 del 14 settembre scorso, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1937-XVI;

Considerato che occorre procedere alla designazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto n. 30200 del 14 settembre 1939 col quale si provvedeva alla designazione del vincitore del posto di veterinario presso il Consorzio di Rapallo, S. Margherita, Portofino e Zoagli;

Ritenuto che in base al bando di concorso è pure vacante il posto di veterinario presso il Consorzio di Montoggio, Bargagli, Davagna, Casella e Valbrevenna e che pertanto, anche per questo occorre provvedere alla designazione del vincitore;

Vista la graduatoria del concorso, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Barbieri Giuseppe di Silvio, 2° classificato, è dichiarato vincitore del posto di veterinario presso il Consorzio di Montoggio, Bargagli, Davagna, Casella e Valbrevenna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Montoggio, Bargagli, Davagna, Casella e Valbrevenna.

Genova, addì 12 dicembre 1939-XVIII

p. *Il prefetto*: BELLEI

(5568)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 10 agosto 1938-XVI, numero 39583, con cui venne approvata la graduatoria dei concorrenti ai cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo e furono designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Visti i successivi decreti in data 12 dicembre 1938-XVII, n. 59151, 13 febbraio 1939-XVII, n. 1319, 31 maggio 1939-XVII, n. 41777, con i quali si è provveduto a designare, in seguito alle rinuncie ed ai trasferimenti verificatisi, i nuovi vincitori delle condotte rimaste vacanti;

Considerato:

a) che il dott. Rocco Erminio, nominato titolare della condotta veterinaria consorziale Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Faletto-Monchiero, non ha assunto servizio nel termine assegnatogli dichiarando esplicitamente di rinunciare al posto;

b) che il dott. Andolfi Giulio, in seguito ai motivi sovraesposti, ha acquistato il diritto di subentrare al dott. Rocco nella condotta rimasta scoperta;

Visti gli articoli 36 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Andolfi Giulio, che ha conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per i cinque posti di veterinario condotto vacanti, nella provincia di Cuneo, al 30 novembre 1936-XV, è dichiarato vincitore della Condotta consorziale veterinaria Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Faletto-Monchiero.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e del comune capo del Consorzio interessato.

La rappresentanza del Consorzio veterinario Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Faletto-Monchiero, appena scaduto il prescritto periodo di pubblicazione, provvederà immediatamente alla nomina del dott. Andolfi Giulio a titolare della condotta consorziale veterinaria, stabilendo, nella deliberazione, il termine improrogabile di giorni 15 per l'assunzione del servizio da parte del sanitario nominato.

Appena adottata la deliberazione, che costituisce un atto di mera formalità, il presidente del Consorzio comunicherà, senza indugio la nomina al veterinario interessato mediante espresso raccomandato e ricevuta di ritorno, avvertendolo che qualora non assumesse servizio entro quindici giorni senza giustificazioni esaurienti, sarebbe considerato rinunziatario.

Il presidente del Consorzio veterinario Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Faletto-Monchiero, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cuneo, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(5567)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio avviso in data 22 dicembre 1937-XVI con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI:

1) Vanni Salvatore . . . . . . punti 46,56/100
2) Tolomei Felice . . . . . . » 44,62/100
3) Franceschelli Alberto . . . . . . » 43,13/100
4) Bartoloni Luigi . . . . . . » 41,15/100
5) Morozzi Giovanni . . . . . . » 40,05/100
6) Marchetti Alessandro . . . . . . » 38,76/100
7) Brunelli Arrigo . . . . . . » 38,24/100
8) Colarieti Tosti Lionello . . . . . . » 36,50/100
9) Cremisini Massimo . . . . . . » 36,06/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: STROPPOLATINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte messe a concorso;
Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso suddetto ed assegnati alle condotte a fianco indicate:
1) Dott. Vanni Salvatore - Torri in Sabina, Tarano, Montebuono;
2) Dott. Tolomei Felice - Cottanello, Configni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Rieti e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: STROPPOLATINI

(5566)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 36999 del 7 dicembre 1939-XVIII col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che la signora Cisco Fedora, designata per la condotta ostetrica del comune di Cozzo non ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, ma come da comunicazione in data 7 dicembre 1939, n. 3002, del podestà di Cozzo non ha risposto all'interpellazione entro i termini;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Cozzo e designata per la nomina la signora Grassi Luigia, domiciliata in Suardi.
Il podestà di Cozzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 5 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.
Il podestà di Cozzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: LEONE

(5569)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 33690 del 24 ottobre 1939, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che il signor dott. Salvalaglio Piero, designato per la condotta veterinaria del comune di Zavattarello Valverde ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 30 novembre 1939, n. 2725, del podestà di Zavattarello Valverde;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del signor dott. Salvalaglio Piero è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Zavattarello Valverde e designato per la nomina il signor dott. Lucci Sebastiano, domiciliato in Monteromano (Viterbo).
Il podestà di Zavattarello Valverde a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 10 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.
Il podestà di Zavattarello Valverde è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: LEONE

(5570)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XV e alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole sedi messe a concorso;
Ritenuto che il dott. Antonio Pallotti, quarto classificato, dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Bazzano ha presentato atto di rinuncia alla nomina a titolare della cennata condotta, come risulta dalla nota 27 ottobre 1939-XVII del podestà dell'anzidetto Comune;
Ritenuto che il candidato dott. Umberto Osti quinto classificato, già designato a vincitore per la seconda condotta medica del comune di Granarolo dell'Emilia, ha accettato, previa interpellazione, la designazione a vincitore per la seconda condotta medica di Bazzano, indicata nell'ordine di preferenza inserito nella domanda di ammissione al concorso prima della seconda condotta medica di Granarolo dell'Emilia;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Umberto Osti è dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Bazzano, in sostituzione del dott. Antonio Pallotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Bazzano.

Bologna, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(5611)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.